

PROPOSTA DI LEGGE

LL. PP.

N.ro 3 / X¹



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 54300 del 30.12.14

Classificazione 02.05

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta Regionale

CATANZARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 136 DEL 23 DIC. 2014

Oggetto: Proposta di Legge avente ad oggetto : Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 11 agosto 2010, n. 21 "Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" (modificata ed integrata con le LL.RR. nn. 25/2010, 7/2012 e 23/2013)- Modifiche al comma 12 dell'art. 6 – Approvazione.

Il Dirigente Responsabile previo controllo degli atti richiamati
attesta la regolarità e la legittimità del presente atto

Il Dirigente Generale

Dott. Ing. Domenico Pallaria

Publicato sul BURC n. _____ del _____
Parte _____

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- in data 9 dicembre 2014 l'on. Mario Oliverio è stato proclamato Presidente della Regione Calabria dall'Ufficio centrale circoscrizionale della Corte di Appello di Catanzaro;
- ai sensi dell'art.33, comma 2, dello Statuto della Regione Calabria "il Presidente della Giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione";
- ai sensi dell'art. 33, comma 8, dello Statuto della Regione Calabria "nei dieci giorni successivi alla proclamazione il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta";
- ai sensi dell'art. 35, comma 4 dello Statuto, almeno il 50% dei componenti della Giunta regionale deve rivestire lo status di Consigliere regionale;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello Statuto regionale "i Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione" e che vi è stato un ritardo nelle predette operazioni di proclamazione dei Consiglieri regionali, per cui la prima riunione del Consiglio regionale è stata fissata al 7 Gennaio 2015;
- il Presidente della Giunta regionale, ad oggi, non ha ancora nominato, per tali ragioni, i componenti della Giunta;

Premesso altresì che:

- con Legge Regionale n. 21 dell'11 agosto 2010 recante "*Misure straordinarie a supporto dell'attività edilizia finalizzate al miglioramento del patrimonio edilizio residenziale*" (di seguito Legge), modificata ed integrata con LL.RR. n.25/2010, 7/2012 e 23/2103, la Regione Calabria, nell'intento di stimolare il rilancio dell'economia, ha inteso dotarsi di norme atte a dare impulso all'attività edilizia, attraverso la rigenerazione e/o sostituzione del patrimonio edilizio esistente non più rispondente alle attuali esigenze di prestazionalità tecnologica, energetica e statico-strutturale, nel rispetto, comunque dell'ambiente, del paesaggio e del tessuto storico-culturale esistente;
- detto provvedimento legislativo, nel contesto di un più generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e degrado, disciplina gli interventi atti a promuovere la riqualificazione (funzionale, prestazionale, energetica, architettonica e statica) degli edifici, e fissa un termine entro cui presentare le istanze per eseguire interventi in conformità alla Legge;
- il termine di cui sopra, giusto quanto previsto al comma 12 dell'art. 6 della Legge, viene fissato al 31 dicembre 2014 a seguito delle richiamate modifiche ed integrazioni al provvedimento originario;

Visto il D.L. 69/2013 – c.d. Decreto del Fare - convertito con la Legge 24.08.2013 n. 98, che ha introdotto specifiche misure finalizzate a fronteggiare le gravi difficoltà economiche in cui versano le attività edilizie e le relative imprese;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 30, laddove viene espressamente prevista una proroga di 2 anni dei termini di inizio e fine dei titoli abilitativi rilasciati, ed il successivo comma 4 del medesimo articolo 30 ove si specifica che la proroga si applica anche ai provvedimenti autorizzativi con DIA o SCIA, dispositivi utilizzati in gran parte dei titoli abilitativi di cui alla Legge di che trattasi;

Ritenuto opportuno doversi adeguare all'intervenuta disposizione legislativa nazionale, recependo, in tal modo, il presupposto della "proroga speciale" introdotto con la predetta L. 98/2013, e, quindi, provvedere ad una revisione del citato comma 12, al fine di estendere il termine di efficacia della Legge di 2 anni rispetto al termine del 31 dicembre 2014;

Vista la Proposta di Legge (PdL) avente ad oggetto "Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 11 agosto 2010, n. 21 e ss.mm.ii. recante 'Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale' - Modifiche al comma 12 dell'art. 6" in attuazione della Legge 24.08.2013 N. 98 (conversione del D. L. 69/2013 – Decreto del Fare)"

RITENUTO di dover provvedere ad approvare detto provvedimento, predisposto dalla struttura competente, proponendola altresì all'esame del Consiglio Regionale nella prima seduta utile, per la definitiva approvazione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria;


Su proposta del Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 9

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di approvare la Proposta di Legge avente ad oggetto "Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 11 agosto 2010, n. 21 e ss.mm.ii. recante 'Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale' - disposizioni regionali in attuazione della Legge 24.08.2013 N. 98 (conversione del D. L. 69/2013 – Decreto del Fare)" allegata al presente provvedimento sotto la lettera A);
- di trasmettere detta Proposta di Legge al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.

Il Presidente
Gerardo Mario Oliverio



Relazione

Per stimolare il rilancio dell'economia mediante norme che dessero impulso all'attività edilizia, attraverso la rigenerazione e/o sostituzione del patrimonio edilizio esistente non più rispondente alle attuali esigenze di prestazionalità tecnologica, energetica e statico-strutturale, nel rispetto, comunque dell'ambiente, del paesaggio e del tessuto storico-culturale esistente, la Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale n. 21 dell'11 agosto 2010 recante "Misure straordinarie a supporto dell'attività edilizia finalizzate al miglioramento del patrimonio edilizio residenziale", modificata ed integrata con le LL.RR. 29 ottobre 2010, n. 25, 10 febbraio 2012, n. 7 e 2 maggio 2013, n. 23.

Il provvedimento di che trattasi disciplina gli interventi atti a promuovere la riqualificazione funzionale, prestazionale, energetica, architettonica e statica degli edifici, anche attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, nel contesto di un più generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e degrado, attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19 e ss.mm.ii., nonché con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Regione e di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico, accessibilità e sicurezza degli edifici.

L'approvazione del Decreto Legge 69/2013 – c.d. Decreto del Fare - convertito con la Legge 24.08.2013 n. 98, all'art. 30 ha introdotto alcune misure finalizzate a fronteggiare le gravi difficoltà economiche in cui versano le attività edilizie e le relative imprese.

In particolare, al comma 3 del citato articolo è stata prevista una proroga di 2 anni dei termini di inizio e fine dei titoli abilitativi rilasciati ed al successivo comma 4 viene specificato che la proroga si applica anche ai provvedimenti autorizzativi con DIA o SCIA, dispositivi, questi ultimi, utilizzati in gran parte dei titoli abilitativi di cui alla L.R. 21/2010.

Si tratta sostanzialmente di una proroga "speciale" dell'efficacia dei suddetti titoli, che si differenzia dalla proroga "ordinaria" prevista all'art. 15 del DPR 380/2001. Una proroga, quindi, che si applica in modo automatico e senza il necessario provvedimento motivato di cui al citato art. 15 del 380/01.

Tenuto conto che il comma 12 dell'articolo 6 della Legge Regionale 11 Agosto 2010, n. 21, prevede che le istanze per eseguire interventi in conformità alla stessa L. R. possano essere presentate entro il 31.12.2014, appare opportuno provvedere ad una revisione del citato Comma 12, al fine di estendere il termine di efficacia della Legge Regionale di 2 anni, recependo, in tal modo il presupposto della "proroga speciale" introdotto con la L. 98/2013.

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 11 agosto 2010, n. 21 "Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" (modificata ed integrata con le LL.RR. nn. 25/2010, 7/2012 e 23/2013)- Modifiche al comma 12 dell'art. 6

Art. 1

(Modifiche all'Art. 6 della L. R. 11.08.2010 N. 21)

1. Il Comma 12 dell'Articolo 6 della Legge Regionale 11 Agosto 2010, N° 21, è sostituito dal seguente:

1. L'istanza per eseguire interventi in conformità alla presenti disposizioni può essere presentata a partire dal sessantesimo giorno dall'approvazione della legge ed entro il termine del 31 dicembre 2016. Il regime sanzionatorio del procedimento avviato con SCIA è disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale.